



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 20 DEL 29-04-2020

Reg. generale n. 47 del 29-04-2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE TEMPORANEO PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 RELATIVAMENTE AI SERVIZI COMUNALI.
--

IL VICESINDACO

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lett. k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 1 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

- all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;

VISTE, inoltre:

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il decreto n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

VISTE le ordinanze sindacali:

- n. 11/31 del 12/03/2020, avente ad oggetto "Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19", con cui si ordinava:
 - il divieto di assembramenti fino al giorno 3 aprile 2020 presso i parchi, le aree verdi pubbliche attrezzate e presso gli impianti e/o attrezzature sportive all'aperto incustodite;
 - la chiusura al pubblico fino al giorno 3 aprile 2020 del cimitero comunale di Treia fatte salve per le operazioni cimiteriali urgenti di tumulazione ed inumazione;
 - la sospensione fino al giorno 3 aprile 2020 di tutti i mercati anche relativamente al settore alimentare, presenti all'interno del territorio comunale;
- n. 12/32 del 12/03/2020, avente ad oggetto "Emergenza COVID-19. Limitazione degli accessi agli uffici comunali", con cui si disponeva:
 - la riduzione, quanto più possibile, dell'accesso agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'accesso ai servizi in modalità telematica;
 - la limitazione, fino al giorno 3 aprile 2020, dell'accesso fisico agli uffici comunali solo ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e necessità, da valutarsi con l'ufficio preposto alla erogazione del servizio e previo appuntamento, da fissarsi telefonicamente o tramite e-mail ai recapiti indicati in premessa, ferme restando le regole relative al divieto di assembramento e al rispetto delle norme igieniche prescritte per fronteggiare l'emergenza;

VISTO l'ultimo D.P.C.M. del 26 aprile 2020, emanato a seguito dell'evolversi in maniera positiva della situazione epidemiologica con il decremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo stato attuale di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M citato;

CONSTATATO che è indispensabile, a salvaguardia della salute del personale dipendente e dell'utenza, continuare a ridurre quanto più possibile l'accesso agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'accesso ai servizi in modalità telematica;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- la limitazione dell'accesso fisico agli uffici comunali solo ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e necessità, da valutarsi con l'ufficio preposto alla erogazione del servizio e previo

appuntamento, da fissarsi telefonicamente o tramite e-mail ai recapiti sotto indicati, ferme restando le regole relative al divieto di assembramento e al rispetto delle norme igieniche prescritte per fronteggiare l'emergenza:

Ufficio	Telefono	e-mail
ANAGRAFE	0733/218729	ufficioanagrafe@comune.treia.mc.it
STATO CIVILE	0733/218728	lucia.tibaldi@comune.treia.mc.it
PROTOCOLLO	0733/218705	info@comune.treia.mc.it
TRIBUTI	0733/218748-49	romina.buccolini@comune.treia.mc.it
RAGIONERIA	0733/218746	elisabetta.orazi@comune.treia.mc.it
LAVORI PUBBLICI	0733/218761	lavoripubblici@comune.treia.mc.it
URBANISTICA	0733/218740	ufficiurbanistica@comune.treia.mc.it
RICOSTRUZIONE	0733/218763	michela.francioni@comune.treia.mc.it
POLIZIA LOCALE	0733/218722-23 - 3357127272	vigiliurbani@comune.treia.mc.it
SUAP	0733/218725	polizia.amministrativa@comune.treia.mc.it
SERVIZI SOCIALI	0733/218731-30-52	servizisociali@comune.treia.mc.it

- la prosecuzione, per i dipendenti comunali, della modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile per lo svolgimento di tutte le attività inerenti l'ufficio di competenza, compatibilmente con la natura delle stesse e con gli strumenti informatici a disposizione, anche in deroga agli accordi individuali precedentemente sottoscritti, dando atto che sono escluse le attività indifferibili così come individuate con la D.G.C. n. 56/2020;
- l'apertura del cimitero comunale di Treia dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
- l'accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici sarà permesso, ma condizionato al rigoroso rispetto di quanto disposto all'articolo 1, lettere d) ed e), del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, pertanto, con la prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per i giochi dei bambini rimarranno chiuse; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- lo svolgimento del mercato settimanale, con decorrenza dalla giornata di martedì 5 maggio 2020, esclusivamente per i settori previsti dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e cioè per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e commercio al dettaglio di fiori e piante, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle normative igienico sanitarie imposte per il contenimento del contagio a garanzia della salute pubblica;

DATO ATTO che le presenti misure entreranno in vigore da lunedì 4 maggio 2020 fino a domenica 17 maggio 2020;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

da lunedì 4 maggio 2020 fino a domenica 17 maggio 2020:

- la limitazione, quanto più possibile, dell'accesso fisico agli uffici comunali solo ai casi di effettiva ed assoluta urgenza e necessità, da valutarsi con l'ufficio preposto alla erogazione

- del servizio e previo appuntamento, da fissarsi telefonicamente o tramite e-mail ai recapiti sopra indicati, ferme restando le regole relative al divieto di assembramento e al rispetto delle norme igieniche prescritte per fronteggiare l'emergenza;
- la prosecuzione, per i dipendenti comunali, della modalità di prestazione lavorativa in lavoro agile per lo svolgimento di tutte le attività inerenti l'ufficio di competenza, compatibilmente con la natura delle stesse e con gli strumenti informatici a disposizione, anche in deroga agli accordi individuali precedentemente sottoscritti, dando atto che sono escluse le attività indifferibili così come individuate con la D.G.C. n. 56/2020;
 - l'apertura del cimitero comunale di Treia dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
 - l'accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici sarà permesso, ma condizionato al rigoroso rispetto di quanto disposto all'articolo 1, lettere d) ed e), del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, pertanto, con la prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per i giochi dei bambini rimarranno chiuse; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
 - lo svolgimento del mercato settimanale, con decorrenza dalla giornata di martedì 5 maggio 2020, esclusivamente per i settori previsti dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e cioè per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e commercio al dettaglio di fiori e piante, nel rispetto comunque della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle normative igienico sanitarie imposte per il contenimento del contagio a garanzia della salute pubblica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- trasmessa a tutti i dipendenti;
- pubblicata all'Albo Pretorio comunale telematico e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si avverte che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari